



Città di GROPELLO CAIROLI
Provincia di PAVIA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VIA LIBERTA' 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 33/2026

Prot. 3176

OGGETTO: Gara podistica competitiva e non competitiva “Tri Pas e una Vulada”
Disciplina della circolazione stradale.
Adozione provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il programma della manifestazione ed i percorsi di gara, che interessano tratti di strade ricadenti nel territorio di Groppello Cairoli (PV);
- RITENUTO di dover disporre la limitazione del traffico veicolare lungo i percorsi di gara;
- VISTI gli articoli 5, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- RAVVISATA la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18-08-2000, n°267;

DISPONE

che il giorno venerdì 17 Aprile 2026, in occasione della corsa podistica denominata “Tri Pas e Una Vulada 2026”, nelle strade e vie interessate dalla competizione, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

- Dalle ore 15:00 in via Fosso Galana dal civico 2 a fronte civico 13 il divieto di sosta con rimozione forzata fino a fine manifestazione
- dalle ore 18:30 fino al termine della corsa CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, durante il passaggio dei concorrenti in Via Garibaldi Via Cairoli Via Battisti Via Beccari Via Verdi Via Vivaldi Via Rossini Via Chiozzo Via della Piacevolezza S.c. case sparse Bazzano Via Meazza Via Roma S.c. case sparse Prina Strada del Morgarolo Viale Zanotti Via Cappa Via Andersen Via Europa Via Fosso Galana Via Madonna della Bozzola Via del Chiesuolo, via Isonzo, via Europa, via Albani

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO
L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

- In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, secondo il piano di sicurezza trasmesso alla questura di Pavia

Durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio online;
- pubblicazione sul sito istituzionale

Che la si comunichi a:

Comando Stazione Carabinieri di Gropello Cairoli
Questura di Pavia

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione podistica.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16-12-1992 n°495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n°285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n°495/1992.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

Ai sensi della legge 241/1990 si comunica che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio.

Gropello Cairoli, lì 14 aprile 2026.



Il responsabile del Servizio.
(Elisa Olga Bergamaschi).

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **14 APR. 2026** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **14 APR. 2026**

Il Responsabile della pubblicazione

